

## **TI\_GERICHTE 52.2017.614 vom 18. Mai 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-05-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2017.614](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.614)

FR: TI\_GERICHTE 52.2017.614 du 18 mai 2018

IT: TI\_GERICHTE 52.2017.614 del 18 maggio 2018

### **Regeste**

Delibera opere da metalcostruttore. Referenza di idoneità. Offerta non conforme: la deliberataria ha omesso di specificare il costo di una prestazione. Ricorso accolto e commessa aggiudicata direttamente alla ricorrente

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

ha esposto un costo di 0.- fr., spiegando in un'apposita nota di chiarimento allegata alla propria offerta che alla posizione 241.301 CPN 113 impianto di cantiere, abbiamo volutamente indicato come costo pari a "zero", in quanto dopo esserci consultati con i responsabili di \_\_\_\_\_, ci è stato vivamente raccomandato che per questioni puramente tecniche e pratiche, in questa fase di offerta non è possibile stabilire il costo reale in quanto non è ancora così evidente e immediato il concetto di posa del ponte con le effettive esigenze di cantiere. Infatti al tempo opportuno, \_\_\_\_\_ stabilirà direttamente con il committente secondo le fasi di lavoro di impresa generale/metalcostruttore le giuste esigenze del cantiere in oggetto. In sede di verifica delle offerte, il committente ha chiesto alla CO 1 di confermargli il suddetto prezzo, con l'appunto ... resta inteso che tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori previsti nella posizione di cui sopra saranno a vostro carico; non è purtroppo possibile accettare riserve da parte vostra poiché ciò invaliderebbe l'offerta da voi inoltrata . Rispondendo entro il termine assegnatole, la società ha ribadito che il prezzo in discussione corrispondeva a quanto indicato, ovvero "up=0.00 Ch". Durante la discussione d'offerta del 27 ottobre 2017 committente e imprenditore sono tornati a dibattere sulle prestazioni correlate al dispositivo di sicurezza \_\_\_\_\_ di cui alla pos. 241.301 CPN 113. In tale occasione - si legge nel verbale della riunione - la CO 1 ha assicurato di aver considerato nei prezzi offerti tutti gli oneri derivanti dal dispositivo di sicurezza \_\_\_\_\_ necessario per lavori in prossimità dei binari (dispositivo compreso). Dagli atti risultano pertanto versioni divergenti circa le ragioni che hanno indotto la società ad indicare un costo nullo per lo spiegamento del dispositivo di sicurezza \_\_\_\_\_ durante la fase di cantiere. Questo Tribunale, ben ponderate tutte le circostanze, non può che accreditare come genuina soltanto la prima spiegazione fornita dalla deliberataria, in quanto data in modo spontaneo, senza condizionamenti di sorta, contestualmente all'inoltro della propria offerta. Ne consegue che così come presentata (e giustificata) l'offerta della CO 1 non poteva essere presa in considerazione, poiché per sua stessa ammissione e a ragion veduta la concorrente ha omesso di specificare il costo di una prestazione imprescindibile prevista dal committente nell'ambito dell'esecuzione della commessa. L'offerta era insomma manifestamente incompleta in una posizione essenziale del capitolato legata alla sicurezza del cantiere e come tale andava scartata. Tale conclusione non procede da un eccesso di formalismo, né viola il principio della proporzionalità o disattende quello

della buona fede. Al contrario, ammettere l'offerta in discussione costituirebbe una palese disattenzione del diritto e del principio della parità di trattamento tra concorrenti che deve guidare l'aggiudicazione di ogni commessa pubblica (vedi art. 1 lett. c LCPubb). 4. Stante quanto precede, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento della delibera impugnata. Disponendo questo Tribunale degli elementi necessari, la commessa è aggiudicata direttamente alla ricorrente (art. 41 cpv. 1 LCPubb). 5. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare volta al conferimento dell'effetto sospensivo.

## **E. 6**

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal ricorso ed ai valori in discussione, è posta a carico della resistente CO 1, ritenuto che lo Stato ne va esente, per la sua quota, onde evitare inutili partite di giro (art. 47 cpv. 1 LPAm). Alla ricorrente, assistita da un legale, sono dovute congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 22 novembre 2017 (n. 5138) con la quale il Consiglio di Stato ha assegnato alla CO 1 di \_\_\_\_\_ le opere da metalcostruttore occorrenti all'esecuzione della nuova passerella ciclopedonale in zona \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ è annullata; 1.2. la commessa è aggiudicata alla RI 1 di \_\_\_\_\_. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico della CO 1 in ragione di ½ (fr. 2'500.-), ritenuto che lo Stato ne va esente, per la sua quota. All'insorgente va restituita la somma di fr. 5'000.- versata quale anticipo delle presunte spese processuali. 3. Lo Stato e la CO 1 verseranno ognuno fr. 2'000.- di ripetibili alla ricorrente. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF. 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo  
Il presidente  
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.